

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIRIELLI, CARETTA, RIZZETTO, ZUCCONI

Delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 25 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina del voto all'estero è dettata attualmente dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 (legge Tremaglia). La legge ha introdotto il voto postale per il cittadino che risiede all'estero. Il procedimento vede il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche e consolari operanti nelle circoscrizioni di residenza, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Più nel dettaglio, il Governo, attraverso l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, realizza l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, ai quali è inviato un plico non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Quest'ultimo contiene al suo interno il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l'in-

dirizzo dell'ufficio consolare competente a ricevere il plico. Il plico contiene, inoltre, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge vigente e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.

Una volta ricevuto il plico con il materiale occorrente, l'elettore può esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale che successivamente introdurrà nell'apposita busta. La busta deve essere sigillata e introdotta nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale che prova l'esercizio del diritto di voto. L'elettore deve spedire la busta non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari devono inviare in Italia, per via aerea, tutte le buste pervenute, in un centro di raccolta a Castelnuovo di Porto, nei dintorni di Roma, in cui sono

installati oltre 1.000 seggi. Presso ciascun seggio sono svolte le operazioni di scrutinio, contestualmente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale. È opportuno evidenziare che, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge Tremaglia, le schede sono inviate non firmate e sono vidimate con il bollo solo al seggio, durante lo scrutinio.

L'intera procedura di voto, così come disciplinata, presenta alcune problematiche che non possono essere ignorate al fine di garantire a tutti i cittadini italiani, in modo equipollente, l'esercizio del diritto di voto previsto dall'articolo 48 della nostra Costituzione e quindi la previsione di un voto personale, segreto e libero. Infatti, moltissimi italiani che vivono e risiedono fuori dai confini nazionali lamentano errori e truffe anche attraverso denunce e proteste. Tali irregolarità si possono verificare in vari momenti: al momento della ricezione del plico, dell'espressione del voto, dell'invio del plico e dello scrutinio.

Per ciò che concerne il primo di tali momenti, accade molto spesso che i plichi elettorali, inviati dal consolato, non giungano all'elettore per vari motivi:

non vengono spediti (spesso l'anagrafe consolare non viene aggiornata regolarmente);

vengono prodotti schede e certificati contraffatti (ciò può accadere in quanto sulla scheda non appaiono né il numero di seggio, né alcun timbro, codice o simbolo che ne garantisca l'originalità);

si verificano degli errori del servizio postale (può accadere che i plichi vengano intercettati nelle cassette postali o comprati ai postini);

i plichi vengono intercettati da truffatori che li rivendono a candidati disonesti.

Altre volte accade che i plichi elettorali vengano addirittura spediti più volte, come è successo, ad esempio, a un italiano residente a Praga in occasione del referendum costituzionale di dicembre 2016. L'elettore, dopo aver espresso la propria preferenza e

spedito la busta, si è visto recapitare un secondo plico con una seconda scheda. L'episodio denunciato è oltremodo grave poiché, così facendo, si concede a un singolo elettore l'occasione di votare due volte.

Anche dopo la ricezione del plico è possibile che si creino delle irregolarità. Infatti, come più volte segnalato, accade che alcuni elettori facciano « commercio » di schede, vendendole a terzi a un prezzo che si aggira tra gli 8 e i 10 euro a scheda. Per di più, molti elettori sbagliano a esprimere la propria preferenza sulla scheda elettorale, portando così all'annullamento del voto: utilizzano dei pennarelli, nonostante, per votare, l'elettore possa utilizzare solo una matita nera o blu.

Prima dello scrutinio, vi sono delicati passaggi in cui si potrebbero verificare altre irregolarità. All'arrivo dei plichi in Italia, come già rilevato, è prevista una procedura, stabilita dall'articolo 14 della legge Tremaglia, finalizzata all'apertura delle buste per:

accertare che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda con l'espressione del voto;

accertare che il tagliando incluso nella busta appartenga a un elettore incluso nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero;

accertare che la busta contenente la scheda con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e inserirla nell'apposita urna sigillata;

annullare le schede se si riscontrano irregolarità nel tagliando del certificato elettorale o nella busta.

Come tanti elettori denunciano, non v'è certezza che i vari *step* vengano compiuti esattamente così come disciplinato dalla legge Tremaglia ma, al contrario, accade spesso che i plichi vengano aperti e le schede inserite nelle urne e i tagliandi controllati solo successivamente, quando non v'è più modo di assicurare la corrispondenza con ciascuna scheda.

La presente proposta di legge — che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi generali ivi previsti — mira, pertanto, a risolvere le situazioni illustrate che viciano il voto, nonché a correggere altri fondamentali passaggi, come il controllo dell'esistenza in vita degli elettori, il riconoscimento del votante, l'unicità del voto e la segretezza dello stesso.

Per il raggiungere tale obiettivo è opportuno aggiornare le modalità di espressione del voto per tutti gli organi di rappresentanza dei cittadini all'estero, adottando un sistema elettronico per tutti gli appuntamenti elettorali — con il conseguente superamento del voto postale — e prevedendo il voto presso un apposito seggio consolare per alcune fattispecie:

elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

elezioni del Parlamento europeo alle quali partecipano i cittadini italiani residenti nell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente;

consultazioni referendarie nella circoscrizione Estero;

elezione dei Comites e degli altri organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero.

In particolare, il voto elettronico, che potrebbe *prima facie* apparire come uno stravolgimento per i cittadini, non è altro che l'effetto diretto che deriva dall'elevato livello di alfabetizzazione informatica dei nostri connazionali: i dati dell'Eurostat ci informano che in Europa il 79 per cento delle famiglie ha accesso a *internet* e che oltre il 62 per cento dei cittadini ne fa un

uso quotidiano. Dati che sono di gran lunga superiori rispetto all'attuale partecipazione al voto. In Europa ben il 41 per cento dei cittadini utilizza i servizi della pubblica amministrazione via *internet*. Non vi è alcun motivo per ritenere che i nostri connazionali — che sono di norma molto ben integrati nei contesti socio-culturali delle nazioni ospitanti — non rientrino in questi dati.

Il voto elettronico è molto più fruibile e sicuro e, diversamente da quello postale, può essere comodamente espresso da casa attraverso qualsiasi supporto connesso a *internet* e un'apposita applicazione per *smartphone*. Infatti, ad ogni cittadino verrà garantita la propria tessera elettorale *on line*, alla quale si potrà accedere attraverso un *pin* ricevuto via PEC o lettera raccomandata a/r, insieme a ulteriori strumenti per garantire l'unicità dell'utenza nonché la sicurezza e la riservatezza del voto. Una volta espressa la propria preferenza, l'elettore potrà consultare una banca dati, appositamente creata, per visualizzare l'avvenuto esercizio del voto. I cittadini che non esercitano il proprio diritto di voto per più consultazioni consecutive in un determinato lasso di tempo, verranno sospesi dalle liste elettorali. Ciò appare necessario in riferimento a quei cittadini che non mantengono aggiornata l'anagrafe consolare e l'AIRE.

Il voto, così espresso, consente di accorciare i tempi: non sarà infatti più necessario votare all'estero quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia.

Per il coordinamento delle attività elettorali è prevista l'istituzione di una Commissione elettorale centrale per il voto all'estero, che verrà nominata con decreto del Ministro dell'interno, con la partecipazione dell'amministrazione e dei partiti o movimenti politici che depositano le liste.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo – finalità e oggetto)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino e la revisione organica della disciplina concernente le modalità di espressione del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla presente legge, prevedendo il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare per le fattispecie previste alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2, quale unica modalità di consultazione elettorale e referendaria.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, in conformità ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, si provvede, in particolare, alla disciplina e alla regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini di cui al citato comma 1:

a) per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero;

b) per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia alle quali partecipano i cittadini italiani residenti in Stati dell'Unione europea o in altri Stati esteri che non abbiano optato per il voto nello Stato dell'Unione di residenza come previsto dalla normativa vigente;

c) per le elezioni amministrative alle quali partecipano i cittadini italiani residenti all'estero;

d) per le consultazioni referendarie nella circoscrizione Estero;

e) per l'elezione dei comitati degli italiani all'estero (Comites) e degli altri organi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero;

f) per l'armonizzazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di voto degli italiani all'estero;

g) alla modifica delle norme per i fatti con rilevanza penale o civile connessi alle elezioni e alle consultazioni referendarie di cui alla presente legge, compresa l'estensione della competenza extra-territoriale;

h) all'istituzione di una Commissione elettorale centrale incaricata di sovrintendere al voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nominata con decreto del Ministro dell'interno, ogni tre anni, e comprendente almeno:

- 1) tre magistrati di corti d'appello;
- 2) tre rappresentanti del Ministero dell'interno;
- 3) tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale scelti tra i consoli di carriera;
- 4) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 5) un rappresentante del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministeri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica e del parere del CGIE, reso entro trenta giorni dalla loro comunicazione, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui al presente articolo, disposizioni inte-

grative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) prevedere l'espressione del voto elettronico nella nazione estera di residenza;

b) prevedere il voto elettronico per tutti i cittadini italiani non iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) temporaneamente residenti all'estero che ne facciano richiesta all'autorità consolare;

c) garantire l'anonimato, l'unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica;

d) prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati;

e) stabilire le modalità di controllo dell'esistenza in vita e le modalità di sospensione dalle liste elettorali per i cittadini italiani residenti all'estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito e le modalità di reintegro nelle liste stesse;

f) predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all'estero rivolto ai cittadini italiani residenti all'estero;

g) prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall'autorità consolare.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per l'attuazione dei decreti legislativi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 400.000 di euro.

3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi di cui alla presente legge, nell'ambito della legge di bilancio annuale possono essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, da destinare all'attuazione dei citati decreti.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.



18PDL0024610